

# IPOVISIONE

## *Normativa*

### **Legge 3 aprile 2001, n. 138**

#### Classificazione e quantificazione

#### delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

ART. 1 (Campo di applicazione) [Si veda anche la modifica in calce del Ministero della Salute]

La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale

ART. 2 (Definizione di ciechi totali)

Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%

ART. 3 (Definizione di ciechi parziali)

Si definiscono ciechi parziali:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi)

Si definiscono ipovedenti gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

ART. 5 (Definizione di ipovedenti medio-gravi)

Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%

ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi)

Si definiscono ipovedenti lievi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%

### **Ministero della salute 21/09/04**

#### **Con la seguente circolare si modifica l'articolo 1 della legge 138:**

“..le definizioni dettate dalla legge n.138 del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del danno funzionale a carico dell'apparato visivo e, quindi, ***anche in sede di accertamento della cecità per causa civile*** ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere economico che socio assistenziale...”